

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.4.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rito sommario di cognizione e sezione specializzata in materia di impresa: inammissibilità della domanda

L'art. 702 bis c.p.c. dispone che la domanda possa essere proposta nelle forme del <u>rito sommario di cognizione</u> soltanto "nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica". Ne discende che la domanda proposta dinanzi al Collegio giudicante della <u>sezione specializzata in materia di impresa</u> deve essere dichiarata inammissibili; e ciò proprio in forza del disposto dell'art. 702 ter ,comma 2, c.p.c. L'inammissibilità neppure può essere sanata dall'intervenuta conversione del rito da sommario a cognizione piena ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., giacché tale disposizione presuppone in ogni caso la rituale introduzione del procedimento nella ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 702 bis c.p.c. ed il rilievo di esigenze istruttorie incompatibili con la trattazione di esso secondo il rito sommario. In effetti, il mutamento del rito attiene alla fase della trattazione e dell'istruttoria, ma presuppone pur sempre che la causa sia stata introdotta correttamente, come si desume dall'art 702-ter, II co., c.p.c. che prevede tout court la dichiarazione di inammissibilità in caso di domanda non rientrante fra quelle previste dal precedente art. 702 bis c.p.c.

...omissis...

Sia la domanda proposta da BBB S.p.A. che la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da RRR si fondano sul contratto di appalto di lavori pubblici stipulato da BBB S.p.A. e III S.p.A., in nome e per conto di RRR, l'8 aprile 2002 per un ammontare totale di € 25.029.861,72, comprensivo della somma di € 296.315,08, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

In considerazione dell'importo dei lavori aggiudicati, il contratto pubblico di appalto si colloca al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria all'epoca vigente, pari ad 5.000.000 di ECU (art. 3 della Dir. 14/06/1993, n. 93/37/CEE - Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f) del d.lgs. 27/06/2003, n. 168 – sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 – le controversie in materia di "contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario" rientrano nella competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.

In base a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 2, cit., tale disposizione è applicabile ai giudizi instaurati dal 21 settembre 2012.

Gi. il disposto dell'art. 50 bis, comma 1, n. 3), c.p.c., la Sezione specializzata in materia di impresa di cui al d.lgs. n. 168/2003 giudica in composizione collegiale.

Componendo il precedente contrasto giurisprudenziale, le SS.UU. hanno stabilito che "il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario" (Cass. SS.UU. n. 19882/2019).

Ciò premesso, il Collegio rileva come la domanda di BBB S.p.A sia stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il quale tuttavia dispone che la domanda possa essere proposta nelle forme del rito sommario soltanto "nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica".

Anche la domanda riconvenzionale di RRR è stata proposta, con la memoria di costituzione, nell'ambito del procedimento sommario.

Ne discende che tanto la domanda spiegata da BBB S.p.A, quanto la domanda riconvenzionale proposta da RRR debbano essere dichiarate inammissibili, in forza del disposto dell'art. 702 ter ,comma 2, c.p.c. L'inammissibilità neppure può essere sanata dall'intervenuta conversione del rito da sommario a cognizione piena ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., giacché tale disposizione presuppone in ogni caso la rituale introduzione del procedimento nella ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 702 bis c.p.c. ed il rilievo di esigenze istruttorie incompatibili con la trattazione di esso secondo il rito sommario.

In effetti, il mutamento del rito attiene alla fase della trattazione e dell'istruttoria, ma presuppone pur sempre che la causa sia stata introdotta correttamente, come si desume dall'art 702-ter, II co., c.p.c. che prevede tout court la dichiarazione di inammissibilità in caso di domanda non rientrante fra quelle previste dal precedente art. 702 bis c.p.c. (in tal senso, Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Imprese, Ord. 6.7.17).

Ne discende la declaratoria di inammissibilità sia della domanda di BBB S.p.A che della domanda riconvenzionale di RRR.

In ordine alle spese del procedimento, si dispone compensazione integrale delle stesse, considerato il rilievo ufficioso dell'inammissibilità riguardante sia la domanda dell'attrice che la riconvenzionale della convenuta.

PQM

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa, visto l'art. 702 ter c.p.c., dichiara inammissibile la domanda spiegata da BBB S.p.A. con il ricorsoex art. 702 bis c.p.c; dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da RRR con la memoria di costituzione nel procedimento sommario; dispone compensazione delle spese tra le parti.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



duepullozero